

MAPPATURA DEL RISCHIO

si analizza la valutazione dei principali reati/presupposto previsti dal presente modello in relazione alle aree di processo interessate e alle sanzioni previste in caso di commissione di reato.

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello Di R. (Pxd)	Azioni Previste	Sanzioni Previste	Aree Sensibili Interessate	Procedure/ Protocolli Interessati
Art.24 <i>indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico</i>	Art 316 bisc.p.	Malversazione a danno dello Stato	1	5	BASSO	NESSUNA	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'Art.2 della legge 23 dicembre 1986, n.898</p> <p>3.Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>	<p>Aree sensibili: Amministrazione, Finanza e Controllo Risorse umane</p>	<p>Codice Etico - - Protocollo di Condotta Antimafia (Linee Guida ANAC) - Protocollo Pubblici ufficiali</p>
	Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 640, c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art 640 bisc.p	Truffa aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 640 ter c.p.	Frode Informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico	1	5	BASSO	NESSUNA			

N.B.: Sanzioni Interdittive di cui all'Articolo 9 comma 2 del D.Lgs.n.231:

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per quanto concerne i reati nei confronti della P.A. di cui all'articolo 24 del D.Lgs 231/01, si è ritenuto valutare come "BASSO" il relativo rischio, non essendo al momento la società interessata da alcun tipo di contratto. A ciò significando che la "PROBABILITA'" che si verifichi il reato risulta bassa, ma che il "DANNO" realizzatosi, se dovesse verificarsi, risulta alto.

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello Di R. (PxD)	Azioni Previste	Sanzioni Previste	Aree sensibili interessate	Procedure/ Protocolli Interessati
Art. 24 bis <i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</i>	Art.491 bis c.p.	Falsità in documenti informatici	1	5	BASSO	NESSUNA	<u>In relazione</u> alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, del codice penale nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote <u>In relazione</u> alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. <u>In relazione</u> alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di	Aree sensibili: Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse Umane e Organizzazione DPO.	Codice Etico Protocollo di condotta antimafia (linee Guida ANAC) Protocollo Pubblici ufficiali Protocollo Social Media Policy
	Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 615 quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	1	4	BASSO	NESSUNA			
	Art. 615 quinquies c.p.	Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico	1	4	BASSO	NESSUNA			
	Art. 617 quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 617 quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 635 bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 635 ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 635 quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 635 quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o	1	5	BASSO	NESSUNA			

		telematici di pubblica utilità				<p>altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.</p> <p><u>Nei casi di condanna</u> per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e).</p> <p><u>Nei casi di condanna</u> per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).</p> <p><u>Nei casi di condanna</u> per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>		
--	--	--------------------------------	--	--	--	---	--	--

Sanzioni Interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs 231/01

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'Art.24-bis si applicano le sanzioni interdittive:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 dell'Art.24-bis si applicano le sanzioni interdittive:

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 dell'Art.24-bis si applicano le sanzioni interdittive:

- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Trattandosi di reati contro la P.A., non si è ritenuto proceda ad azioni nell'immediato poiché l'azienda dichiara di non avere contratti in essere con la P.A., né abbia avuto esigenza di intervenire sulle sue banche dati.

D.Lgs 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello di R. (PxD)	Azioni previste	Sanzioni previste	Aree sensibili interessate	Procedure/Protocolli interessati
<i>Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata</i>	Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO	<u>In relazione</u> alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.	Aree sensibili: Amministrazione; Gestione Personale Servizio Rischi; Servizio Audit.	Codice Etico; Protocolli antimafia (Linee Guida Anac); Sistema Disciplinare
	Art. 416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 416 ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 74. TU sulla droga D.P.R. 309/90.	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO	<u>In relazione</u> alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la		

						<p>sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello Di R. (Pxd)	Azioni Previste	Sanzioni	Aree Sensibili Interessate	Procedure Interessate
Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione</i>	Art. 318 c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio	1	4	BASSO	NESSUNA	<u>In relazione</u> alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi primo e terzo e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli Artt. 314 primo comma, 316 e 323 del Codice penale.	Aree sensibili: Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse umane	Codice Etico; Protocollo di condotta antimafia (Linee Guida Anac); Protocollo Pubblici Ufficiali; Protocollo sponsorizzazioni Liberalità;
	Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione	1	4	BASSO	NESSUNA			
	Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 319 ter, comma 1 c.p.	Corruzione in atti giudiziari	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 319 quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 317 c.p.	Concussione	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art.320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	2	4	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione abuso d'ufficio di membri di istituzioni internazionali, Unione Europea o di Stati esteri	1	4	BASSO	NESSUNA	<u>In relazione</u> alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.		

							<p>fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p><u>Le sanzioni</u> pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.</p> <p><u>Nei casi di condanna</u> per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b 5-bis.</p> <p><u>Se prima della sentenza di primo grado</u> l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sanzioni interdittive: previste dagli artt. 9 e 16 del D.Lgs 231/01:

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'Art.25, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b):

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P	D	Livello di R. (PxD)	Azioni necessarie	Sanzioni previste	Aree sensibili interessate	Procedure/Protocolli interessati
Art. 25 bis - 1 <i>Delitti con l'Industria e il Commercio</i>	Art.513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO	<p>1.In relazione alla Commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti Sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.</p> <p>2.Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.</p>	<p>Aree sensibili: Amministrazione, Gestione Finanziaria, Ufficio acquisti e Immobili, Servizio Compliance, Controlli e Servizi Audit</p>	<p>Codice Etico; Protocollo di condotta; Protocollo sponsorizzazioni e Liberalità;</p>
	Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	1	5	BASSO	NESSUNA			
	Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art.25-bis.1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	p	D	Livello di R. (PxD)	Azioni necessarie	Sanzioni Previste	Aree sensibili interessate	Protocolli/Procedure necessarie
Art. 25 ter (modificato dal D.lgs n°19 del 2 Marzo 2023) <i>Reati societari</i>	Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO	In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote c) (Abrogata). d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote e) per il delitto di falso in prospetto previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o	Aree sensibili: Amministrazione, Gestione Finanziaria e Contabilità Generale, Gestione Controlli e Servizi Audit e Gestione del Personale	Codice Etino, Protocollo Disciplinare Protocollo Sanzionatorio
	Art. 2625 c.c.	Impedito controllo	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art.2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve	1	4	BASSO	NESSUNA			
	Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	1	3	BASSO	NESSUNA			
	Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori	1	4	BASSO	NESSUNA			
	Art.2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale	1	3	BASSO	NESSUNA			
	Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati	1	4	BASSO	NESSUNA			
	Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	1	5	BASSO	NESSUNA			

						<p>nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma del Codice civile la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote</p> <p>g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote</p> <p>h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote</p> <p>i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote</p> <p>l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote</p> <p>m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote</p> <p>o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote</p> <p>p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote</p> <p>q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote</p> <p>r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del Codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote</p> <p>s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2 s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.</p> <p>Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.».</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sanzioni interdittive previste dall'Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera s-bis del comma 1 dell'Art.25-ter si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 2 dell' Art. 54 D.Lgs. n. 19 si applicano all'ente l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello di R. (PxD)	Azioni Necessarie	Sanzioni Previste	Aree sensibili interessate	Procedure/Protocolli interessati
Art. 25 sexies <i>Reati finanziari o Abuso di mercato</i>	Art. 184 D.Lgs n.58/1998 (TUF)	Abuso di informazioni privilegiate	1	5	BASSO	NESSUNA	In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Aree sensibili: Amministrazione, Gestione Finanziaria, Ufficio Segreteria Generale e Comunicazione, Servizio Compliance e Controllo della Clientela	Codice Etico; Sistema Disciplinare; Sistema Sanzionatorio

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello di R. (PxD)	Azione necessariw	Sanzioni previste	Aree sensibili interessate	Procedure/Protocolli necessari
Art. 25 septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p.	Omicidio colposo	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO	In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.	Aree sensibili: Amministrazione, Gestione Informazione e Formazione del Personale, Gestione delle Politiche Sindacali, Ufficio Tecnico degli Immobili	Codice Etico; C.C.N.L. di settore; Protocollo Disciplinare; Sistema Sanzionatorio; Legge 81/08
	Art. 590 c.p. comma 3	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO	Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.		

Sanzioni interdittive previste dall' Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-septies nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-septies nel comma 3, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 per una durata non superiore a sei mesi:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività

- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
 c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
 d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
 e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello di R. (PxD)	Azioni necessarie	Sanzioni previste	Aree sensibili interessate	Procedure/Protocolli necessari
Art. 25 octies <i>Ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	Art. 648 c.p.	Ricettazione	3	5	GRAVE	ENTRO 1 MESE	<p>In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.</p> <p>Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p>	<p>Aree sensibili: Amministrazione, Servizi Finanziari e di Pagamento, Ufficio Gestione degli Immobili, Servizio di controlli Permanenti</p>	<p>Codice Etico; Sistema Disciplinare; Sistema Sanzionatorio; Protocollo antiriciclaggio</p>
	Art. 648 bis c.p.	Riciclaggio	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art.648 ter c.p.	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 648 ter-1 c.p.	Autoriciclaggio	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello di R. (PxD)	Azioni necessarie	Sanzioni previste	Aree sensibili interessate	Procedure/protocolli necessari
Art.25 decies. Reati Transnazionali (Legge 16 Marzo 2006 n. 146)	Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere	1	4	BASSO	NESSUNA	In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del Codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Il presente articolo è stato rinumerato quale Art. 25-decies, dall'Art. 2, D.Lgs.n.121/2011 e risulta ivi indicato il riferimento al Codice penale.	Arre sensibili: Rapporti commerciali con i grandi Clienti, Comunicazioni all'esterno, Gestione delle informazioni privilegiate relative a tutte le società, Gestione di eventuali conflitti di interesse, Negoziazione di strumenti finanziari.	Codice Etico; Protocollo Disciplinare; Sistema Sanzionatorio; Codice Internazionale
	Art. 416 bis c.p.	Associazione di tipo mafioso	2	4	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	1	4	BASSO	NESSUNA			
	Art. 378 bis c.p.	Favoreggiamento personale	1	4	BASSO	NESSUNA			

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D	Livello di R. (PxD)	Azioni Necessarie	Sanzioni previste	Aree sensibili interessate	Protocolli/Procedure interessate
Art.25 Undecies <i>Reati Ambientali</i>	Art. 452 bis c.p.	Inquinamento ambientale	2	4	MEDIO	ENTRO 1 ANNO	In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a	Aree sensibili: Amministrazione, Gestione, trattamento e raccolta dei rifiuti, Servizio del personale, Servizio Marketing, Servizio tecnico degli Immobili	Codice Etico; Protocollo Disciplinare; Sistema Sanzionatorio; Codice dell'Ambiente
	Art. 452 quater c.p.	Disastro ambientale	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 452 quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente							
	Art. 733 bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	1	5	BASSO	NESSUNA			
	D.lgs 152/06 art. 137	Scarichi di acque reflue Sanzioni penali	1	3	BASSO	NESSUNA			
	D.lgs 152/06 art. 256	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	1	3	BASSO	NESSUNA			
	D.lgs 152/06 art. 257	Bonifica dei siti	1	3	BASSO	NESSUNA			
	D.lgs 152/06 art. 259	Traffico illecito di rifiuti	1	3	BASSO	NESSUNA			
	D.lgs 152/06 art. 279 comma 5	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	1	3	BASSO	NESSUNA			
	Altri	Circostanze aggravanti	1	4	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			

						<p>duecentocinquanta quote</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).</p> <p>In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i reati di cui all'articolo 137:</p> <p>1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>duecento a trecento quote b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>quote</p> <p>e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>f) per il delitto di cui all'articolo 260, (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452- quaterdecies del codice penale) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2</p> <p>g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo</p> <p>h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote</p> <p>b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:</p> <p>1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione</p> <p>2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione</p> <p>4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.</p> <p>In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.</p> <p>5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote</p> <p>b) per i reati di cui</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p> <p>c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.</p> <p>6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.</p> <p>8. Se l'ente o una sua unità</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452- quaterdecies del codice penale) e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Sanzioni interdittive previste dagli Artt.9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art.25-undecies al comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art.25-undecies al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello di R. (PxD)	Azioni necessarie	Sanzioni previste	Aree sensibili interessate	Procedure/Protocolli necessari
Art. 25 duodecies <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n. 286/98	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	2	4	MEDIO	ENTRO 1 ANNO	<p>In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p>	<p>Aree sensibili: Amministrazione, Servizio del personale, Servizio di gestione contrattuale con aziende che utilizzano personale di paesi Extracomunitari</p>	<p>Codice Etico; Codice internazionale (Immigrazione); Protocollo disciplinare; Sistema Sanzionatorio</p>
	Art.12, comma 1,1-bis,1 ter,1 - quater,3-bis del D.Lgs.n. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art. 22, comma 12 ter del D.Lgs.n. 286/98	Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente	1	4	BASSO	NESSUNA			
	Art. 22, comma 12 del D.Lgs.n. 286/98	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	2	5	MEDIO	ENTRO 1 ANNO			
	Art.12-bis del D.Lgs.n. 286/98	Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina	1	4	BASSO	NESSUNA			

							<p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sanzioni interdittive previste dall' Art. 9 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art.25-duodecies ai commi 1-bis e 1-ter si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello di R. (PxD)	Azioni necessarie	Sanzioni previste	Aree sensibili interessate	Prozedure/Protocolli necessari
Art. 25 terdieces <i>razzismo e xenofobia</i>	Art. 25-terdecies D. Lgs. n. 231/2001	Reati di razzismo e xenofobia	1	3	BASSO	NESSUNA	Nel disciplinare la lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, infatti l'articolo 5 della Legge Europea inserisce all'interno del D.Lgs.n.31/2001 il nuovo Art. 25-terdecies, con il seguente testo: 1.In relazione alla commissione dei delitti di cui all'Art.3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n.654, abrogato e sostituito dagli artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente la sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità' organizzativa è		
	Art. 604-bis e 604-ter c.p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa	1	3	BASSO	NESSUNA	Aree sensibili: Amministrazione, Servizio del personale, Servizio di gestione contrattuale con aziende che utilizzano personale di paesi con etnia diversa, Servizio di gestione di applicazione dal contenuto digitale	Codi Etico; Protocollo Disciplinare; Sistema Sanzionatorio	

						<p>stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16 comma 3.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Sanzioni interdittive previste dagli Artt. 9 e 16 del D.Lgs.n.231

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati dall'Art. 25-terdecies al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art.16 comma 3.

D.Lgs. 231/01	Art./Leggi	Reati	P.	D.	Livello di R. (PxD)	Azioni necessarie	Sanzioni previste	Aree sensibili interessate	Prozedure/Protocolli necessari
Art. 25 Quinquiesdecies <i>Reati tributari (modificato dal D,Lga 04.10.2022)</i>	Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 modificato da Art. 39 D.L. n.124	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	1	3	BASSO	NESSUNA	L'art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 ha aggiunto nel corpus del	Aree sensibili: Amministrazione, Servizio del personale, Servizio di gestione contabile,	Codi Etico; Protocollo Disciplinare; Sistema Sanzionatorio
	Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 modificato da Art. 39 D.L. n.124	Occultamento o distruzione di documenti contabili	1	3	BASSO	NESSUNA	Decreto Legislativo 231/01 l'Art. 25- "quinquiesdecies" "Reati tributari" in relazione alla commissione del "delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" specificando le sanzioni nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto inerenti al reato di cui sopra.		
	Art.11 D.Lgs. n. 74/2000 e s.m.i.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	1	3	BASSO	NESSUNA	Sempre nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il		

						<p>diritto penale, l'articolo 5 (modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231) del Decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, ha inserito il comma 1-bis (in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) ed ha così modificato il testo dell'Art.25- quinqüesdecies: 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p> <p>1-bis.: In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote</p> <p>b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote</p> <p>c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote</p> <p>2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi 1,1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--